



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 08/06/2020

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Articolo 1 – Contenuti e finalità
- Articolo 2 – Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria
- Articolo 3 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 4 – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti
- Articolo 5 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche
- Articolo 6 – Accesso agli atti
- Articolo 7 – Richiedente il servizio
- Articolo 8 – Imprese private operanti nel settore funerario
- Articolo 9 – Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie
- Articolo 10 – Deposizione della salma nella bara
- Articolo 11 – Verifica e chiusura dei feretri
- Articolo 12 – Bare per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 13 – Piastrina di riconoscimento

Titolo II – Trasporti funebri

- Articolo 14 – Definizione
- Articolo 15 – Modalità di trasporti
- Articolo 16 – Caratteristiche delle autofunebri
- Articolo 17 – Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 18 – Cortei e cerimonie funebri
- Articolo 19 – Funerali
- Articolo 20 – Trasporti da e per altri comuni

Titolo III – Cimitero

Capo I – Cimitero

- Articolo 21 – Elenco dei cimiteri
- Articolo 22 – Disposizioni generali – vigilanza
- Articolo 23 – Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 24 – Ammissione nel cimitero
- Articolo 25 – Disposizioni generali

Capo II – Inumazione e tumulazione

- Articolo 26 – Inumazione
- Articolo 27 – Cippo o croce
- Articolo 28 – Tumulazione

Capo III – Esumazioni ed estumulazioni

- Articolo 29 – Esumazioni ordinarie
- Articolo 30 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 31 – Esumazioni straordinarie
- Articolo 32 – Estumulazioni
- Articolo 33 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 34 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- Articolo 35 – Cremazione dei resti mortali
- Articolo 36 – Oggetti da recuperare
- Articolo 37 – Disponibilità dei materiali

Capo IV – Cremazione e destinazione delle ceneri

- Articolo 38 – Crematorio
- Articolo 39 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 40 – Destinazione delle ceneri
- Articolo 41 – Dispersione delle ceneri
- Articolo 42 – Senso comunitario della morte

Capo V – Polizia del cimitero
Articolo 43 – Orario
Articolo 44 – Disciplina dell'ingresso
Articolo 45 – Divieti speciali
Articolo 46 – Riti funebri
Articolo 47 – Lavori di manutenzione ordinaria
Articolo 48 – Fiori e piante ornamentali
Articolo 49 – Materiali ornamentali
Titolo IV – Concessioni cimiteriali
Articolo 50 – Sepulture private
Articolo 51 – Concessioni cimiteriali
Articolo 52 – Catasto cimiteriale
Articolo 53 – Procedimento della concessione
Articolo 54 – Durata
Articolo 55 – Diritto di sepoltura
Articolo 56 – Uso delle sepolture
Articolo 57 – Manutenzione
Articolo 58 – Rinnovo – Proroga
Articolo 59 – Revoca
Articolo 60 – Rinuncia
Articolo 61 – Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia
Titolo V – Norme finali e transitorie
Articolo 62 – Norme transitorie e rinvio
Articolo 63 – Servizio di illuminazione votiva
Articolo 64 – Abrogazione di norme precedenti
Articolo 65 – Trasgressioni e sanzioni
Articolo 66 – Decadenza

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parte di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe dei servizi cimiteriali svolti dal Comune in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

Art. 2 – Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.
2. I servizi di polizia mortuaria consistono nei servizi funebri e cimiteriali, nonché in tutte quelle attività ad essi connesse già in atto esercitate e in quelle che si riterrà di svolgere. L'attività di onoranze funebri può essere svolta in regime di libera concorrenza dalle imprese private di pompe funebri, con le prestazioni di fornitura cofani e accessori, di fornitura di addobbi floreali e stampati funebri, di assunzione di necrologie e di organizzazione delle esequie.
3. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul territorio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri
 - c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate salvo successiva rivalsa nei confronti di familiari non indigenti di cui al seguente art. 4
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 15
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari di cui all'art. 4, comma 1, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto dal successivo art. 4 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi
 - h) la gestione generale del cimitero, fatti salvi gli oneri di manutenzione posti a carico dei concessionari di sepolture private ai sensi dell'art. 55
3. Tutti gli altri servizi effettuati dal Comune sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4.) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, determinata dalla Giunta Comunale, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede alle spese per il trasporto funebre, la fornitura del feretro, un minimo addobbo floreale e l'inumazione in campo comune per tutti i defunti aventi diritto alla sepoltura sul proprio territorio qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c..
2. Ugualmente si procede ove la famiglia, trovandosi in situazione di indigenza, ne faccia domanda al Comune, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per fruire dell'assistenza economica di base. Tale situazione va successivamente accertata mediante acquisizione dal competente Ufficio Servizi Sociali di apposita certificazione attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di famigliari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.

Art. 5 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei famigliari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.
7. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
8. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica, di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco e per altri soggetti per i quali il Sindaco ravvisi di esprimere la partecipazione al lutto del Comune, è disposta l'ordinazione di una corona funebre munita dei nastri cittadini.

Art. 6 – Accesso agli atti

1. Con l'osservanza delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, presso gli Uffici comunali sono tenuti a disposizione per gli interessati:
 - a) copia del presente Regolamento
 - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo
 - c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
 - d) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private.

Art. 7 – Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordare le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'Ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 55 per quanto concerne le sepolture private, e per gli altri casi, del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge
 - figli
 - genitori
 - fratelli o sorelle
 - nipoti
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 8 – Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano sul territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto, l'Ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni e alle sepolture in tombe private.
3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:
 - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi
 - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere
 - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico del Personale.
4. Il personale comunale segnala con rapporto scritto all'Ufficio competente gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota verificatisi nel rapporto con le imprese private. L'Ufficio comunale adotta le iniziative che ritiene opportune al caso ovvero richiede l'intervento della Giunta comunale, alla quale tutti i rapporti vanno comunque inviati per conoscenza.

Art. 9 – Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei disponibili.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal personale dell'impresa di pompe funebri adibita al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e il trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento, è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.
4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive, diffuse o sospette, tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Se richiesto dai familiari la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi legati a fattori di carattere igienico e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nelle camere mortuarie in ambito comunale.

Art. 10 – Deposizione della salma nella bara

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una bara avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascuna bara non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in una stessa bara.
3. La salma deve essere collocata nella bara rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o dignitosamente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere disposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 – Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e polizia mortuaria.
2. La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/90, per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria.
3. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
4. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell'Ordinamento dello stato civile.
5. La chiusura del feretro è effettuata sotto la sorveglianza del personale incaricato.
6. L'incaricato al trasporto vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 12, in particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto.

Art. 12 – Bare per le inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura delle bare e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione della cassa e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo della cassa o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se il cadavere proviene dal altro Comune, deve essere verificata la rispondenza della cassa alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, in relazione al tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente del Comune di partenza.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/90.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, o di materiale polipropilenico autorizzato con decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2011, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 13 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 – Definizione

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione, dalle camere ardenti, o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture
 - b) trasporto nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli 18, 19 e 20
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 15 – Modalità di trasporti

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nella cassa. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per altri trasporti e per i funerali, il cadavere è deposto nella cassa debitamente chiusa.
3. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria, invece della cassa di legno può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Art. 16 – Caratteristiche delle autofunebri

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del Settore Igiene pubblica dell'U.L.S.S. o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
4. Il Comune potrà far accertare periodicamente all'Autorità Sanitaria la regolarità delle certificazioni degli autofunebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità Sanitaria.

Art. 17 – Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 18 – Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli dei mezzi di soccorso, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell'impresa di pompe funebri prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
3. I funerali nel Comune di norma non si eseguono di sabato, di domenica e nelle festività. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni di sabato e festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.
4. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e il decoro del cimitero.
6. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale anche con riti laici, civili o di altre religioni.

Art. 19 – Funerali

1. I funerali si svolgono di norma secondo le seguenti modalità:
 - a) chiusura della bara e successivo trasporto al luogo della cerimonia funebre
 - b) celebrazione della cerimonia
 - c) trasferimento del feretro e corteo fino al luogo di inumazione o tumulazione, oppure partenza senza corteo e con autofunebre verso la destinazione fissata al di fuori del cimitero del Comune
 - d) per le cerimonie svolte nei luoghi dove avvengono altri riti i trasporti vanno effettuati con le stesse modalità di cui sopra
2. In occasione di tumulazione di tombe in concessione, il concessionario dovrà provvedere a togliere il copri tomba o eventuali altri ornamenti entro le ore 09,00 del giorno del funerale
3. Su richiesta e in accordo con le autorità religiose il Sindaco può determinare, anche in via generale, forme diverse di svolgimento dei funerali.

Art. 20 – Trasporti da e per altri comuni

1. Le partenze per il trasporto fuori Comune o all'estero possono avvenire, nel rispetto delle norme di legge vigenti nel tempo, dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale dell'impresa di pompe funebri incaricata provvede in ordine al ritiro presso gli uffici dei documenti richiesti, alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco e al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni.
2. Per gli arrivi di cadaveri da fuori comune il personale incaricato provvede al ritiro dei documenti e la successiva consegna agli uffici comunali.
3. Il trasporto verso altro Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato. all'autorizzazione sono allegati:
 - a) l'autorizzazione al seppellimento ed eventualmente alla cremazione
 - b) il verbale di eseguite prescrizioni funebri da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, di polipropilene o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Salute, l'eventuale esecuzione di pratiche di conservazione, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva diffusiva.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per i cadaveri e la stesura del verbale di cui al comma 3.

TITOLO III – CIMITERO

CAPO I – Cimitero

Art. 21 – Elenco dei cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento e alla custodia dei cadaveri nei seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:

- a) Cimitero del CAPOLUOGO
- b) Cimitero di ROVEGLIANA
- c) Cimitero di FONGARA

Art. 22 – Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Sindaco, che vi provvede a mezzo del personale comunale o con affido a ditta specializzata.
3. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali, fatti salvi gli oneri di manutenzione posti a carico dei concessionari di sepolture private ai sensi dell'art. 55.
4. Tutte le operazioni cimiteriali sono riservate al personale addetto al cimitero di cui al punto 2.
5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. Il personale addetto al cimitero cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, facendo tempestiva segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto al titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
7. Il personale addetto al cimitero iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc. Detto registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato ogni fine d'anno all'ufficio di stato civile, il quale provvederà a trasmetterlo all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;

Art. 23 – Reparti speciali nel cimitero

1. Qualora si renda possibile reperire i relativi spazi, in relazione al fabbisogno corrente di posti per sepoltura, nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento di cadaveri a alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 24 – Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri di Recoaro Terme sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, le salme di persone:
 - a) Residenti, al momento del decesso, nel territorio comunale;
 - b) Già residenti nel Comune di Recoaro Terme per un periodo non inferiore a 30 anni;
 - c) Residenti in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Recoaro Terme;
 - d) I nati morti di cui all'art. 7 del DPR 285/90 e i resti abortivi;
 - e) Già residenti nel Comune di Recoaro Terme ma che, in quanto ospiti in case di riposo situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
 - f) Non residenti e qualora abbiano diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso.
 - g) Coniugi e parenti di I° grado di defunti già sepolti
2. Sono pure accolte le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero comunale di cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti al comma 1), qualora ravvisi l'esistenza di particolari motivi di ordine umanitario.

Art. 25 – Disposizioni generali

1. Il cimitero si compone di campi destinati alla sepoltura per inumazione all'aperto e manufatti destinati alla tumulazione.

2. Le caratteristiche del suolo per i campi destinati all'inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
4. I cadaveri devono essere sepolti o cremati entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede all'inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere il cadavere a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.
5. Il Sindaco determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO II – Inumazione e tumulazione

Art. 26 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata minima di anni dieci dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata di trenta anni, effettuate in aree in concessione.
2. Le inumazioni comuni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei decessi avvenuti. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
3. E' fatta salva la traslazione di cadaveri in aree assoggettate a concessione a titolo oneroso.

Art. 27 – Cippo o croce

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una cornice delle dimensioni cm 160 di lunghezza e cm 60 di larghezza.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 28 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, tombe di famiglia o loculi ossario/cinerario, costruite dal Comune.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Non è ammessa l'estumulazione di feretri e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di altro defunto.

CAPO III – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 29 – Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte d'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile avvengano dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo i mesi di luglio, agosto e i giorni compresi tra il 27 ottobre ed il 5 novembre.

Art. 30 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'Ufficio competente predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria.
2. Il Comune avverte per iscritto, almeno 60 giorni prima dell'esumazione o in casi di urgenza anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Nel caso in cui non sia possibile rinvenire alcun familiare, l'avviso di riesumazione verrà esposto all'albo pretorio online e copia verrà applicata sulla lapide interessata dalla esumazione.
3. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dal personale comunale specificatamente incaricato.
4. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune.
5. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.

Art. 31 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria di cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
3. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. I feretri possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
5. Per i trasporti in altro cimitero o fuori dal Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabile disposizione dei rappresentanti dell'Autorità Sanitaria, la cassa deve essere sostituita con altra idonea.

Art. 32 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni contenute nel presente Regolamento in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dal Comune e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta. Nel caso il cadavere non risulti completamente mineralizzato si applicano le norme previste nel successivo art. 34.

Art. 33 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie disposte dal Comune o non richieste dai familiari sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora i familiari richiedano la conservazione delle ossa rinvenute in una sepoltura privata, sia la relativa raccolta che la successiva sepoltura dei resti sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dai familiari, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 34 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione
 - b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
3. I resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
- a) permanere nello stesso tumulo, previo rinnovo della concessione cimiteriale
 - b) essere inumati, purché all'interno di contenitori di materiale biodegradabile, nelle aree appositamente riservate alla mineralizzazione dei cadaveri
 - c) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.
- In ogni caso sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato
4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali derivanti da esumazioni e estumulazioni per i quali sussiste il disinteresse dei familiari viene ordinariamente individuato nella loro cremazione o nell'inumazione in aree riservate alla mineralizzazione nel caso di disponibilità di posti. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio. L'informativa deve essere presente almeno due mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.
5. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze enzimatiche, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
6. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche
 - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze enzimatiche.
7. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte, compete al Comune o al personale comunale da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione e alla cremazione dei resti mortali.

Art. 35 – Cremazione dei resti mortali

1. Il Comune, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 38, comma 2, o d'ufficio nel caso di loro disinteresse, autorizza in via eccezionale la cremazione di resti mortali.
2. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Per le ceneri derivanti dalla cremazione si osserva quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti.
4. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parante più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, il cadavere non mineralizzato può essere avviato alla cremazione su disposizione del Dirigente cui spetta la competenza, con oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 36 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono farne avviso agli addetti del Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti d'ufficio.
3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi non richiesti dai familiari seguono la destinazione del cadavere. E' fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 37 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento del cimitero.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parante che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV – Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 38 – Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, e conseguentemente per procedere alla cremazione gli interessati si avvalgono, tramite impresa di pompe funebri, di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

Art. 39 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990 da presentare all'impresa di pompe funebri è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
3. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla legge n. 26/2001. Il Comune può determinare, in sede di approvazione delle tariffe, un importo di partecipazione alle spese per l'incentivazione di tale servizio. Il costo preso a base del calcolo dovrà essere quello riferito all'impianto che pratica gli importi più favorevoli. Tale agevolazione è esclusivamente a favore degli aventi titolo per i soggetti di cui all'art. 24 del presente Regolamento e viene concessa per le cremazioni richieste al momento del decesso.

Art. 40 – Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 - a) disperse con le modalità indicate nell'articolo 41
 - b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - tumulata in cimitero
 - oggetto di affidamento
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte, sigillo apposto dal forno crematorio e deve essere conservata in modo da consentire sempre l'identificazione del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione onerosa, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta o in tomba in concessione.
4. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 40, comma 2.
5. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dal comma 1, lettera b) del presente articolo.
6. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi 6 mesi dalla rinuncia, anche per la dispersione nel cinerario comune, previa autorizzazione comunale al trasporto se il cimitero prescelto si trova al di fuori del territorio comunale. Il recesso dell'affidatario è annotato nel registro.
7. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente.
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcun'altra diversa destinazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 41 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante da testamento o da un'altra dichiarazione scritta, ovvero da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con la quale i parenti più prossimi, individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile, **(oppure art. 7 del presente Regolamento)** dichiarano all'unanimità di essere a conoscenza che il defunto aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri fossero disperse. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:
 - a) dal coniuge
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri all'interno del cimitero è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune
 - b) in un'area verde appositamente destinata
4. La dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro, ed è consentita ad una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
 - a) nell'Alpe di Campogrosso all'interno dell'area individuata con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 15.07.2015 e s.m.i.
5. La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. n. 285/1992 e smi.

Art. 42 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento delle ceneri ad un familiare o convivente o di dispersione delle stesse, i dati anagrafici dei defunti le cui salme sarebbero state ammissibili alla sepoltura nel cimitero comunale ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, possono figurare su un apposito elenco collettivo, all'interno del cimitero comunale. La richiesta di iscrizione dei dati può essere effettuata dai soggetti indicati all'articolo 41, comma 2.

CAPO V – Polizia del cimitero

Art. 43 – Orario

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

Art. 44 – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'ufficio al momento dell'ingresso
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati da adulti
 - e) a tutti gli animali esclusi quelli per non vedenti.
3. Per motivi di salute od età il personale preposto al cimitero può accordare il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. E' ammesso l'ingresso con veicoli agli operatori del settore.

Art. 45 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
 - c) introdurre oggetti irriverenti
 - d) asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso
 - m) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio del Comune
 - n) svolgere qualsiasi attività commerciale ed installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile
 - o) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla custodia, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o differito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 46 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia del singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Comune.

Art. 47 – Lavori di manutenzione ordinaria

1. Gli esecutori di lavori di manutenzione ordinaria all'interno del cimitero, debitamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
2. I materiali di scavo o rifiuto devono essere, di volta in volta, rimossi e trasportati in apposita discarica a carico e cura di chi realizza le opere.
3. Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

Art. 48 – Fiori e piante ornamentali

1. E' permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra sia comuni sia private, purché di altezza non superiore a 50 cm dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecoroso il luogo, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 49 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il personale addetto alla custodia del cimitero disporrà il ritiro e la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo pretorio per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO IV – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 50 – Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione del cimitero, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale.

Le sepolture private si distinguono in:

- a) tomba in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari o doppia o tripla a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione (**ex distinti**)
 - b) tomba di famiglia in muratura: manufatto edilizio ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione
 - c) loculi ossario/cinerario consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario e/o urne cinerarie
3. Entro sei mesi dalla concessione, le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto.
 4. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Art. 51 – Concessione cimiteriali

1. L'area cimiteriale è demanio comunale, l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'intestatario della sepoltura individuata secondo i criteri stabiliti all'art. 54 e dei defunti associati in vita ai concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare una o più tombe private ad Enti Pubblici o Istituzioni.

Art. 52 – Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per tipo di sepoltura e risulta da appositi registri.

Art. 53 – Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura desiderata.
2. Le sepolture private disponibili possono concedersi:
 - a) per le tombe in terra presentando domanda presso gli uffici comunali
 - b) per le tombe di famiglia in muratura presentando domanda presso gli uffici comunali
 - c) per i loculi ossario cinerario e targhe ricordo presentando domanda presso gli uffici comunali
3. E' inoltre possibile richiedere la tumulazione nei loculi e l'inumazione nelle tombe in terra, nei limiti della capienza, di urne cinerarie o cassetine ossario. Ogni spesa relativa a tale operazione sarà a carico del richiedente.
4. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 54 – Durata

1. In ogni cimitero il Comune può accordare le seguenti concessioni per sepolture private, se disponibili:
 - a) loculi
 - b) tombe di famiglia
 - c) aree per tombe monumentali
 - d) cellette ossario;
 - e) cellette per ceneri
 - f) aree per inumazioni, purché tali campi siano dotati ciascuno di un adeguato ossario

- g) targhe ricordo
2. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 40 per le tombe in terra
 - b) anni 80 per le tombe di famiglia, aree per tombe monumentali
 - c) anni 30 per i loculi ossario e cinerario
 - d) anni 20 targhe ricordo
 - e) concessione perpetua per tombe e loculi concessi con tale modalità anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803.
- La durata decorre dalla data di sottoscrizione della concessione da parte del concessionario.
3. Resta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 58.
 4. I contratti di concessione sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la durata indicata negli stessi.

Art. 55 – Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 51, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato rilasciato l'atto di concessione.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento; egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. In caso di decesso del concessionario, allo stesso subentra, su richiesta, uno dei successibili ai sensi di legge; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato al Comune entro un anno dal decesso del concessionario originario o, in difetto, entro 60 giorni dalla richiesta del Comune.
4. Se il rappresentante comune non viene designato nei termini indicati al comma precedente, si presume che il concessionario subentrante sia, nell'ordine:
 - a) il coniuge
 - b) il figlio/a più anziano/a
 - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
 - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
 - e) il fratello o la sorella più anziano
 - f) il parente più prossimo più anziano
5. E' intestatario della sepoltura la persona, anche defunta, che tale viene indicata dal concessionario originario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario, fra i suoi parenti entro il 6° grado o nel suo coniuge.

Art. 56 – Uso delle sepolture

1. Il diritto d'uso della sepoltura privata è riservato alla persona dell'intestatario della sepoltura e a quelle della sua famiglia.
2. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela, coniugio o affinità che acquisiscono, con il rilascio della concessione, il diritto alla sepoltura è il seguente:
 - a) l'intestatario e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta
 - b) il coniuge
 - c) i fratelli e le sorelle consanguinei
 - d) i coniugi dei discendenti
 - e) gli affini fino al 2° grado
3. Il concessionario originario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura i parenti e/o gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti.
4. I concessionari sia originari sia subentranti, su richiesta scritta, possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti fino al 6° grado.
5. Gli stessi hanno inoltre la facoltà di richiedere, nell'atto stesso o con atto successivo, la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia stessa o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della tomba privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
8. Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate all'intestatario in uno dei modi sopra esposti.

9. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

Art. 57 – Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizioni di decoro e pulizia a cura del concessionario, che dovrà adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire, sia per quanto riguarda il terreno che le lapidi.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti destinati alla tumulazione realizzati dal Comune è a carico del Comune stesso, con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari, che resta a carico di questi ultimi.

Art. 58 – Rinnovo – Proroga

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha la facoltà di ottenere, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'art. 55. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata entro la data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata preventivamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario come da articoli 55, 56 e 57. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti collocati nella sepoltura stessa.
3. Il Comune tiene uno scadenziario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio preposto. L'Ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale all'ultimo indirizzo conosciuto della scadenza della concessione almeno due mesi prima del termine.
4. Per le tombe in terra, le tombe in terra con camera, le tombe di famiglia e le tombe monumentali, già in concessione e nelle quali venga richiesta l'inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente a raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 20 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari, per ogni anno di prolungamento, ad un trentesimo per le tombe in terra e ad un settantesimo per le altre tipologie. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 55.

Art. 59 – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale per la durata di 90 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 60 – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, i cadaveri o i resti mortali ivi collocati siano trasferiti in altra sepoltura.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario originario o subentrante e viene accettata con provvedimento del Dirigente competente.

Art. 61 – Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia

1. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari possono, comunque, disporre per la tumulazione provvisoria di salme, in attesa di assegnazione di altra sepoltura da parte del Comune. A tal fine, gli stessi producono all'ufficio concessioni cimiteriali un'apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la loro volontà di consentire l'immissione nella tomba di famiglia di persona estranea al nucleo familiare; devono, altresì, dichiarare che la tumulazione è data a titolo provvisorio e che la stessa avviene senza alcun fine di lucro o speculazione.

2. In detti casi, deve essere corrisposta al Comune idonea cauzione annualmente stabilita nel tariffario. Detta cauzione è restituita ad avvenuto trasferimento della salma, decurtata del 10% del suo importo introitato dal Comune a titolo di rimborso spese amministrative.
3. Trattandosi di concessione provvisoria il concessionario, decorsi tre anni dalla sepoltura, può chiedere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai familiari del defunto ospitato di procedere all'estumulazione della salma, assegnando agli stessi un termine entro cui procedere. Trascorso detto termine, il concessionario della sepoltura ospitante può procedere, a sue spese, al trasferimento della salma in apposito campo e chiedere il rimborso della cauzione depositata a garanzia della suddetta operazione, decurtata del 10% del suo importo introitato dal Comune a titolo di rimborso spese amministrative. All'atto della richiesta di estumulazione fatta da parte del concessionario, lo stesso deve allegare copia della lettera inviata ai familiari, al fine di dimostrarne l'inerzia.
4. La cauzione è incamerata dal Comune quando, entro 10 anni dalla domanda di tumulazione provvisoria, non sia intervenuta alcuna richiesta di rimborso della stessa.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 62 – Norme transitorie e rinvio

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente, senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Nelle concessioni in essere, nell'impossibilità di individuare il concessionario a norma dell'art. 55, chiunque ritenga di poter avere titolo alla voltura della concessione in proprio nome, può presentare all'Amministrazione Comunale gli atti e i documenti che comprovino tale suo diritto.
3. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al comma precedente è riservato al Sindaco, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.
4. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione Comunale si intende estranea all'azione che ne consegue, e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto, fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
5. Si precisa che laddove all'interno del presente Regolamento viene fatto riferimento alla figura del Sindaco, le competenze ad esso attribuite non rientranti in funzioni proprie sono affidate ai Funzionari delegati.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/90, integrato dalla Legge 30/03/2001, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni che intervengano per normativa statale o regionale.

Art. 63 – Servizio di illuminazione votiva

1. L'Amministrazione provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, con deliberazione, che fissa, in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Art. 64 – Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

Art. 65 – Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dalla Legge n. 689/1981. Agli accertamenti provvede il personale comunale.

Art. 66 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
 - c) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati

- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti precedenti, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente cui spetta la competenza, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 5. Qualora il concessionario non provveda entro 6 mesi al pagamento del canone o non abbia provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.
 6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
 7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se da inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.